

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5796
Disposizioni attuative della legge regionale 23 luglio 2021,
n. 13 «Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing»

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 «Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing»;
- Richiamate altresì le seguenti leggi regionali:
- legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»;
- legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- legge regionale 3 aprile 2014 n. 14 «Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE» che individua la Regione quale autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al Titolo III, Capo III, del d.lgs. 206/2007;

Richiamati:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», laddove applicabile;
- il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (CLP) per quanto concerne l'etichettatura di pigmenti, inchiostri e monili utilizzati nell'attività di tatuaggio e piercing;
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) nonché le valutazioni di ECHA - Agenzia Europea sui rischi delle sostanze chimiche classificate come CMR (cancerogene, mutagene e reprotossiche) o sensibilizzanti per la pelle;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva professioni);
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
- la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità»;

Visti:

- il regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5 «Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»;
- la d.g.r. 2 agosto 2013, n. 5519 «Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010»;

- il d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
- il decreto della Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004 recante «Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing»;

Richiamate:

- le linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, in particolare la circolare 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e la circolare 16 luglio 1998 n. 2.8/633;
- le due circolari regionali protocollo n. H1.2011.0022310 del 22 luglio 2011 e H1.2012.0004429 del 8 febbraio 2012 che, unitamente al profilo dell'operatore di tatuaggio e piercing inserito nel Quadro regionale di standard professionali, costituiscono il riferimento per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in Lombardia prima dell'approvazione della l.r. n. 13/2021;

Atteso che con la l.r. 13/2021 la Regione ha inteso introdurre una disciplina organica inerente alle attività di tatuaggio e di piercing, allo scopo primario di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, nonché di assicurare il possesso di adeguati standard tecnico professionali da parte degli operatori del settore, visto il crescente ricorso a tali pratiche da parte della popolazione, anche in giovane età;

Tenuto conto che la sopracitata legge regionale prevede, all'art. 12, che «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale sono disciplinate:

- a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 3;
- b) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing;
- c) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing;
- d) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili;
- e) i contenuti del consenso informato obbligatorio di cui all'articolo 11;
- f) le modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing»;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto disposto dal sopracitato art. 12;

Ritenuto altresì necessario definire la procedura relativa al riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della direttiva 2005/36/CE, in ottemperanza a quanto sollevato dalla Commissione europea a seguito della notifica della l.r. 13/2021 da parte del Consiglio regionale;

Rilevato che non vi sono state segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie nel rispetto delle note regionali protocollo H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013;

Ritenuto che la sola foratura del lobo auricolare è un servizio offerto alla propria clientela da esercizi quali oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie e come tale non costituisce attività primaria, ma un servizio offerto ai clienti in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l'esercizio;

Ritenuto, pertanto, di consentire che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie possa effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni di cui alle sopracitate note regionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 13/2021, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o di altre manifestazioni pubbliche è soggetto a presentazione della SCIA;

Ritenuto che la sopracitata SCIA debba essere presentata al comune sede della fiera o di altra manifestazione pubblica;

Ritenuto altresì che le modalità di autorizzazione e svolgimento delle fiere e delle altre manifestazioni pubbliche in cui si svol-

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 30 dicembre 2021

gono le attività di tatuaggio e piercing rientrano nella più generale disciplina contenuta nella l.r. 6/2010;

Considerato che per esercitare l'attività di tatuaggio e piercing in Lombardia, prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 13/2021, occorre essere in possesso dell'attestato di competenza di operatore di tatuaggio e piercing come stabilito nelle circolari regionali n. H1.2011.0022310 del 22 luglio 2011 e H1.2012.0004429 del 8 febbraio 2012;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 13 della l.r. 13/2021, sono esonerati dalla frequenza del corso di operatore di tatuaggio e piercing di 1500 ore:

- coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge ovvero al 28 luglio 2021, sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatore tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione e realizzati da enti accreditati alla formazione in Lombardia, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing secondo la normativa vigente;
- coloro i quali hanno regolarmente frequentato e concluso un corso regionale riconosciuto dalla Regione di operatore di tatuaggio e piercing realizzato da un ente accreditato alla formazione iniziato ma non concluso entro la data di entrata in vigore della l.r. 13/2021;

Atteso che verranno effettuate le debite modifiche in caso di eventuali comunicazioni o rilievi da parte della Commissione europea durante l'iter di notifica ai sensi della Direttiva professioni secondo le tempistiche ivi previste, nonché eventuali modifiche o integrazioni a seguito del parere dell'Antitrust al quale, in data 20 dicembre 2021, è stata effettuata la richiesta sulla valutazione della proporzionalità ai sensi del d.lgs. 142/2020;

Atteso che la presente deliberazione viene approvata di concerto con la Direzione generale Welfare;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la disciplina attuativa della l.r. 13/2021 che si compone dei seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti (allegato 1);
- riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (allegato 2);
- informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing (allegato 3);
- requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing (allegato 4);
- modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili (allegato 5);
- contenuti del consenso informato (allegato 6);
- modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing (allegato 7);

2. di consentire che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie possa effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni contenute note regionali protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013;

3. di attestare che le modalità di autorizzazione e svolgimento delle fiere e di altre manifestazioni pubbliche sono disciplinate dalla l.r. 6/2010 e dai relativi provvedimenti attuativi in materia di sagre e manifestazioni fieristiche e che, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 13/2021, gli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing devono presentare apposita SCIA al comune sede della manifestazione;

4. di abrogare le due circolari regionali protocollo n. H1.2011.0022310 del 22 luglio 2011 e H1.2012.0004429 del 8 febbraio 2012 e di rimuovere il profilo professionale dell'operatore di tatuaggio e piercing dal Quadro regionale di standard professionali della Regione - sezione «profili professionali e competenze indipendenti»;

5. di inserire l'operatore di tatuaggio e l'operatore di piercing nella sezione «percorsi regionali regolamentati» del Quadro regionale di standard professionali;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

8. di assicurare le debite modifiche in caso di eventuali comunicazioni o rilievi da parte della Commissione Europea durante l'iter di notifica ai sensi della Direttiva professioni secondo le tempistiche ivi previste, nonché di assicurare eventuali modifiche o integrazioni a seguito del parere dell'Antitrust al quale, in data 20 dicembre 2021, è stata effettuata la richiesta sulla valutazione della proporzionalità ai sensi del d.lgs. 142/2020.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____